


Per una maggior chiarezza espositiva nelle presenti Condizioni di Assicurazione abbiamo individuato delle diverse evidenze del testo, quindi troverai:

- Il **grassetto sottolineato**, per evidenziare le limitazioni, le avvertenze, perdite di diritti, gli oneri a carico dei soggetti di polizza.
-  l'icona con sfondo di colore azzurro, per introdurre esemplificazioni riportate in calce agli articoli o in appendice.
- La scritta evidenziata **DEFINIZIONE**, con sfondo azzurro, per introdurre definizioni ricorrenti nel testo che hanno una regola utile da ricordare.

PARTE I – FASE DI ACCUMULO

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

ATHORA FUTURO PREVIDENZA è un Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione- e prevede, a fronte di una successione di contributi versati dall'aderente, l'impegno di Athora Italia di pagare una prestazione pensionistica complementare alla data in cui l'aderente matura il diritto di accesso alle prestazioni delle forme di previdenza complementare (di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, di seguito "Decreto").

Il contratto si articola in due fasi:

- un periodo di versamento di contributi, definito **FASE DI ACCUMULO**,
- un periodo di erogazione della rendita, definito **FASE DI EROGAZIONE**.

Art. 2 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente dal Modulo di adesione, dalle presenti Condizioni generali di contratto comprensive dei Regolamenti dei Fondi interni assicurativi e della Gestione separata, dal Regolamento del Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione, dalla Lettera contrattuale di conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto, firmate dall'Impresa stessa. Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le norme di legge applicabili.

Art. 3 - PRESTAZIONI ASSICURATE

Athora Italia, nella FASE DI ACCUMULO, a fronte del versamento dei contributi, si impegna a corrispondere:

- una prestazione pensionistica, in caso di vita dell'Aderente che, al termine della Fase di Accumulo, abbia maturato il diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza, come indicato al successivo articolo "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE";
- una "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" al verificarsi della cessazione dell'attività lavorativa, nel rispetto di quanto indicato al successivo articolo "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE";
- una prestazione in caso di decesso dell'Aderente nel corso della Fase di Accumulo, come indicato al successivo articolo "PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO".

3.1 - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Se l'Aderente è in vita, al termine della Fase di Accumulo è previsto il pagamento di una **rendita annua vitalizia** rivalutabile pagabile in rate posticipate - **prestazione pensionistica** -, che si ottiene applicando al montante finale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo, al netto dell'eventuale quota da erogare sotto forma di capitale, i coefficienti di conversione in rendita riportati nell'Allegato 2.

La rendita vitalizia:

- è pagabile in via posticipata con la rateazione scelta dall'aderente (annuale, semestrale, trimestrale, e mensile), non modificabile nel corso dell'erogazione,
- non può essere riscattata durante il periodo di erogazione,
- cessa con l'ultima rata in scadenza prima del decesso dell'aderente.

L'aderente ha la facoltà di chiedere il pagamento della prestazione in forma di capitale, nei casi e con i limiti¹ previsti dalla specifica normativa di settore in vigore tempo per tempo. La prestazione in forma di capitale è pari al valore della posizione individuale al termine della fase di accumulo.

Inoltre, su richiesta dell'Aderente **che abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, che cessi l'attività lavorativa e maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione, nonché abbia maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza**, Athora Italia si impegna a corrispondere una **RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)** decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

¹ Attualmente il D. Lgs. n. 252/2005 prevede che la prestazione possa essere pagata in forma di capitale fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato. La stessa può essere pagata in forma di capitale al 100% se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale è inferiore al 50% dell'assegno sociale INPS.

a 0,8 grammi litro;

- uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- decesso dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiare Sicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
- decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque presentata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra ed il decesso.

La limitazione di cui alla lettera a) non verrà applicata qualora il decesso dell'Aderente entro i primi 6 mesi sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza;
- di infortunio – intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la data di decorrenza.

Il "periodo di carenza" resta attivo in caso di epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS). Il periodo di carenza decade nel caso in cui l'assicurato si sottoponga ai test medici previsti dal Sistema Sanitario Nazionale che attestino la negatività del soggetto alla pandemia.

Art. 5 - DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE

Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere veritiere, esatte e complete. Eventuali dichiarazioni inesatte o non veritiere possono limitare o escludere del tutto il diritto alla prestazione assicurativa.

L'Aderente deve aggiornare in corso di contratto anche eventuali cambiamenti di residenza.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Aderente comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale delle somme dovute.

Art. 6 - MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

Il contratto si considera perfezionato e quindi concluso a condizione che sia stato effettuato il pagamento del premio e sottoscritto il Modulo di Adesione– allegato alla Nota Informativa – presso il Distributore; tale data è da considerarsi la data di adesione.

In termini generali, a condizione che sia stato effettuato il primo versamento - indipendentemente dalla frequenza prescelta - e sottoscritto il Modulo di Adesione, le prestazioni di cui all'Art.3, sono operanti dalle ore 24 del giorno indicato sulla Polizza **quale data di decorrenza**.

La data di decorrenza coincide con una delle quattro date di valorizzazione fisse in ciascun mese (2, 9, 16, 25 di ciascun mese), ossia con la data di valorizzazione successiva alla data di disponibilità da parte della Compagnia del pagamento del primo contributo o del bonifico a cura della Forma Pensionistica Complementare di provenienza nel caso di trasferimento, purché questa data sia antecedente di almeno 2 giorni lavorativi (di borsa aperta) dalla data di valorizzazione, altrimenti la data di valorizzazione seguente.

La prima contribuzione deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di adesione; in caso di inadempimento, l'Impresa ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, comunicando all'Aderente la propria volontà di avvalersi della **clausola risolutiva espressa**, salvo che lo stesso non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 7 - RIPENSAMENTO, RECESSO

L'Aderente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del Contratto come disciplinato dall'Art. 6 che precede.

Il valore restituito sarà pari a:

- a) qualora la richiesta di recesso **pervenga all' Impresa antecedentemente alla data di decorrenza del contratto, il contributo eventualmente versato;**
- b) qualora la richiesta di recesso **pervenga all'Impresa dopo il giorno della data di decorrenza del contratto**, la somma dei seguenti due importi:
 - l'eventuale parte di **premio investito nella Gestione Interna Separata;**
 - l'eventuale premio, **destinato al o ai Fondi Interni Assicurativi**, maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote al giorno di riferimento per operazioni di disinvestimento, ossia quello che coincide con la prima data di valorizzazione utile tra quelle previste (2, 9, 16, 25), successiva alla data di ricevimento della richiesta, purché la data di esecuzione sia antecedente di almeno due giorni alla data di valorizzazione, altrimenti alla seconda.

Art. 8 - DURATA DELLA FASE DI ACCUMULO

La Fase di Accumulo, che inizia con la conclusione del Contratto, finirà nel momento in cui l'Aderente maturerà i requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

L'Aderente può prorogare anche oltre tale termine la durata della Fase di Accumulo secondo quanto previsto dal "Decreto".

